

Art. 252

I collegamenti di polizia giudiziaria. Nel caso in cui l'accertamento fiscale, da parte del controllore ~~di~~ o dell'investigatore, conduca alla individuazione di reati commessi o di associazioni a delinquere o di attività illecite coperte dalle attività di impresa o di attività commerciali, iniziate con fondi economici di provenienza illecita; il controllore e l'investigatore fiscale si mettono subito in contatto con la rete preventiva e investigativa della polizia giudiziaria, utilizzando i capisaldi di tale rete, esistenti in ogni territorio provinciale.

Art. 253

L'utilizzo della struttura pianificatoria e funzionale del controllore fiscale. Il decentramento fiscale. L'attuale struttura provinciale, regionale e interregionale, relativa alle attività di controllo e di piano del controllore e dell'investigatore fiscale, si adatta pienamente in modo efficace alla futura organizzazione del sistema impositivo italiano, che è presentato nel progetto imposizione fiscale e che viene denominato decentramento fiscale.

Art. 254

Gli uffici delle entrate e le direzioni regionali delle entrate nel rapporto con le autonomie locali. Nel progetto imposizione fiscale per attuare il decentramento fiscale, viene stabilito che gli uffici delle entrate provinciali e le direzioni regionali delle entrate, diverranno organi regionali, mentre rimangono organi dell'organizzazione centrale e periferica dello Stato, come elementi coordinatori delle regioni autonome, le sezioni staccate del Ministero delle finanze siti a Milano e a Napoli per il centro e sud Italia. Per il centro Italia l'organo coordinatore delle relative regioni è costituito dalla direzione generale ~~del Ministero~~ finanze del Ministero delle finanze.

Sono altresì organi statali di coordinamento delle regioni autonome, i sottounità nazionali delle sezioni staccate citate e della direzione generale finanze, che sono ubicati presso ciascuna direzione regionale delle entrate di ciascun capoluogo di regione.

AREA PIANO DEL CONTROLLORE FISCALE PROVINCIALE.

Art. 254 bis

Sezioni dell'area piano provinciale. L'area piano provinciale di organizzazione dell'accertamento fiscale nei confronti degli organi produttivi privati provinciali e lavoratori dipendenti pubblici e privati provinciali, si divide in sezioni di organizzazione delle attività di accertamento.

- 1) - Sezione controllo delle imprese provinciali minori e minime.
- 2) - Sezioni lavoratori autonomi e redditi diversi di dimensione provinciale.
- 3) - Sezione redditi fondiari di livello provinciale e di capitale.
- 4) - Sezione azioni illecite di copertura delle attività commerciali, di livello provinciale.
- 5) - Sezione investigatore fiscale del controllore fiscale provinciale, divisa in unità di reddito privato autonomo e dipendente, se connesso con quello autonomo.
- 6) - Sezione lavoratori dipendenti privati e pubblici degli organismi produttivi provinciali.
- 7) - Sezione capacità impositiva provinciale.
- 8) - Sezione servizi semplici e complessi del controllore fiscale.
- 9) - Sezione sperimentazione della validità dei piani e obiettivi di piano.

Art. 254 ter

Settori delle sezioni. Ognuna delle prime tre sezioni dell'area piano del controllore fiscale provinciale è divisa in 4 settori:

- a) - settore mosaico degli operatori economici provinciali.
- b) - Settore strategia del controllo della formazione del reddito.
- c) - Settore elementi di reddito da controllare.
- d) - Settore collegamenti.

Art. 255

Area di coordinamento provinciale dell'ufficio delle imposte dirette del capoluogo di provincia (sarà in futuro l'ufficio delle entrate). Nelle province ove la densità di imprese provinciali, minori e minime e di lavoratori autonomi è elevata, viene costituita un'area di coordinamento provinciale, che si interessa del coordinamento delle attività di accertamento fiscale, di tutti gli operatori economici che hanno sede nei settori di decentramento diversi da quello del capoluogo di provincia.

Tale area è divisa in sezioni come quelle che si riferiscono all'area piano del controllore fiscale, che è competente per gli accertamenti tributari del settore di decentramento provinciale comprendente il capoluogo di provincia.

Per cui l'ufficio imposte dirette provinciale (diverrà lo ufficio delle entrate) e la direzione regionale delle entrate del capoluogo di regione, è diviso in area piano del settore del capoluogo e area di coordinamento provinciale, dei settori di decentramento diversi da quello comprendente il capoluogo.

L'area di coordinamento ha un dirigente che dipende dalla direzione dell'ufficio imposte o della direzione regionale delle entrate, il cui capo presiede l'area piano del settore di decentramento del capoluogo di provincia o di regione.

#### Art. 256

Sezione controllo fiscale delle imprese provinciali, minori e minime del territorio provinciale. La sezione organizza il controllo fiscale per settori di decentramento della provincia, degli operatori economici di cui all'oggetto, per il settore del capoluogo di provincia.

L'unità omonima dell'area di coordinamento provinciale dello ufficio imposte del capoluogo di provincia, opera un ~~indagine~~ analogo controllo degli operatori economici dei settori di decentramento della provincia, diversi da quello del capoluogo.

Ciò verrà compiuto se la presenza di imprese provinciali, minori e minime e di lavoratori autonomi è cospicua nella provincia.

Altrimenti l'attività di controllo e di coordinamento degli uffici distrettuali delle imposte e degli altri uffici finanziari, è compiuta dalla sezione dell'area piano incaricata dell'accertamento fiscale specifico.

#### Art. 257

Obiettivi dell'accertamento fiscale. Tutti gli uffici del controllo fiscale dei tre livelli, provinciali, regionali e interregionali, si pongono degli obiettivi da raggiungere nella loro attività organizzativa ed operativa.

Per l'attività organizzativa, l'obiettivo è quello dell'efficiente funzionamento della struttura finanziaria, diretta all'accertamento dei redditi e all'espletamento delle attribuzioni degli uffici finanziari.

Ciò lo si raggiungerà con gli strumenti del personale e dei mezzi a disposizione, tenendo conto delle considerazioni del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione.

Gli obiettivi operativi dell'accertamento fiscale, sono riferiti al perseguimento dei rimedi occorrenti per le esigenze di funzionamento e di sviluppo dello Stato, che si possono far coincidere con quelle indicate dal bilancio di previsione dell'ordinamento statale.

Gli obiettivi a medio e lungo termine da raggiungere per fasi determinate a priori e in funzione del gettito fiscale, si riferiscono alla diminuzione dell'evasione fiscale, per giungere alla tassazione di tutti i redditi variabili e non, prodotti nello Stato.

Tali obiettivi a medio e lungo termine devono essere posti, con previsione particolareggiata delle possibilità del loro raggiungimento, dagli uffici provinciali, regionali e interregionali del controllore fiscale e quindi dell'area piano.

Art. 258

Attività della sezione prima dell'area piano e dell'area di coordinamento. Il settore mosaico della sezione 1<sup>a</sup> controllo delle imprese provinciali, minori e minime, compila il piano di controllo dei redditi, con riferimento alle unità economiche da verificare.

Vale a dire la dislocazione e la diversificazione per attività economiche delle imprese provinciali, minori e minime, in modo da predisporre nel corso dell'anno le visite alle imprese provinciali, così da esaurire il citato controllo per la maggiorparte di esse o per la totalità, se ciò non sia possibile nel corso dell'anno.

Nel predisporre l'elenco delle imprese provinciali da controllare, si utilizzerà anche lo schema grafico della provincia in cui sono evidenziate le imprese provinciali, nella loro ubicazione sul territorio e nei loro collegamenti con i fornitori e con i punti di vendita.

Art. 259

Sezione 1) - Settore controllo a ritroso ~~dei~~ e controllo dei ricavi. Sulla base della dislocazione delle imprese nella provincia, desunta dallo schema grafico, dei fornitori e dei punti di vendita; il settore organizza le visite a ritroso dei fornitori per verificare la corrispondenza, tra il costo dichiarato sulle fatture e quelli reali, derivanti dalla fornitura dei venditori.

Come pure nei punti di vendita vengono controllati i ricavi derivanti dalle vendite delle imprese provinciali, anche utilizzando l'attività operativa dell'investigatore fiscale.

Il settore in argomento come quello di cui all'articolo precedente e gli altri indicati nell'articolo 192, organizzano la propria attività di accertamento, affidando e concordando le attività investigative riservate, che l'agente medesimo effettuerà per verificare l'esattezza delle dichiarazioni sui redditi, compiute dagli operatori economici provinciali.

All'investigatore fiscale sono indicati ~~gli~~ gli obiettivi dell'accertamento sul reddito, mentre le attività operative proprie sono organizzate dallo stesso, all'interno della sezione relativa.

Il controllore fiscale procederà al controllo degli elementi del reddito desunti dai libri contabili, dalle fatture e dai vari registri previsti dalle norme vigenti. Mentre l'investigatore fiscale opera un accertamento sui reali scambi di merce e servizi, che poi vengono trascritti sui registri contabili in modo più o meno fedele.

#### Art. 260

Settore elementi di reddito da controllare. Il settore di cui allo oggetto ha il compito di stabilire quali elementi del reddito delle imprese provinciali vanno controllati, in relazione alla situazione economica ed operativa delle imprese che può comportare una maggiore o minore propensione all'evasione fiscale, proprio con riferimento a determinate attività di costo o di acquisizione dei ricavi, che possono essere collegate anche con particolari situazioni ambientali o usi e costumi, presenti in ciascuna provincia.

In relazione a tali elementi il settore indica le componenti di reddito da controllare, e nel fare ciò attiva subito l'investigatore fiscale per gli accertamenti di fatto, che saranno da lui organizzati proprio in funzione della realtà locale, ambientale, che comporta certe azioni per la scoperta di attività illecite nelle dichiarazioni dei redditi.

#### Art. 261

Settore collegamenti. Di fondamentale importanza sono i collegamenti con gli altri controllori fiscali, di livello superiore o di altre province; e il collegamento con la P.G., per l'eventuale segnalazione di illeciti che hanno attinenza con attività delittuose, che utilizzano la copertura delle attività commerciali.

Il settore predispone così la rete dei collegamenti nella provincia, tra i controllori fiscali e i loro investigatori e quelli con gli stessi operatori di altre province; come pure quelli con controllori fiscali di livello regionale o interregionale, che possono essere necessari per gli accertamenti fiscali.

La rete di collegamenti comporta la previsione di luoghi ove avvengono questi scambi di informazioni, che per il controllore fiscale possono essere gli uffici delle imposte dirette distrettuali o gli uffici tecnici erariali; e per gli illeciti rilevati e costituenti reato, possono essere i capisaldi di 1° - 2° - 3° - 4° specie della polizia giudiziaria, ubicati su tutto il territorio pro-

vinciale; come indicato nel progetto sicurezza.

Art. 262

Sezione 2) - lavoratori autonomi e redditi diversi di dimensione provinciale. La sezione 2<sup>a</sup> organizza operativamente la propria attività come quella precedente, ponendo particolare attenzione nel dare precise direttive all'investigatore fiscale, dirette a sollecitare quei controlli investigativi che accertano con accuratezza le evasioni fiscali, che derivano dalla irregolare registrazione di costi e ricavi.

Ciò sarà compiuto direttamente dall'investigatore fiscale e indirettamente per mezzo di ausiliari da lui richiesti.

Lo stesso vale per il settore collegamenti, che predispone i collegamenti tra controllori fiscali di province diverse o di livello superiore di accertamento e quindi nell'ambito dei servizi semplici e complessi.

Come pure il settore predispone il collegamento con la rete investigativa e preventiva della polizia giudiziaria, che avviene come detto nei capisaldi di 1<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> - 3<sup>a</sup> - 4<sup>a</sup> specie.

Art. 263

Sezione 3) redditi fondiari e di capitale. Nell'ambito di questa sezione opererà soprattutto il settore 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup>, concernenti gli elementi di reddito e i collegamenti, nell'ambito dell'intesa operativa con l'investigatore fiscale, il quale predispone l'accertamento delle reali fonti di reddito dei dichiaranti, soprattutto con riferimento alla titolarità degli stessi, che rientrano nello stesso nucleo familiare; e fa quindi elevare in base agli accertamenti compiuti, il livello delle aliquote di tassazione da applicare.

I collegamenti con la rete della polizia giudiziaria, sono molto utili per l'ulteriore accertamento di illeciti finanziari, che contengono anche la violazione di norme penali ordinarie.

Art. ~~263~~ 263 bis

Sezione 4) - Azioni illecite di copertura di attività commerciali.

Se nell'ambito dell'accertamento dei redditi compiuto dalla prima sezione, si riscontrano delle irregolarità tali da ritenere la presenza di attività illecite simulate con attività commerciali; la stessa sezione passa per competenza alla sezione 4) i propri accertamenti effettuati.

Questa con i propri controllori si mette subito in contatto con gli investigatori fiscali, che procedono ad una attenta indagine sulle attività commerciali dell'impresa provinciale o dell'operatore autonomo, tenendo uno stretto collegamento con la rete investigativa della Polizia giudiziaria, per la presumibile scoperta di delitti commessi da appartenenti alla impresa, sottoposta all'indagine fiscale.

La sezione quarta provvede a compiere altri collegamenti con controllori fiscali di altre province dello stesso livello provinciale o di livello superiore regionale o interregionale, al fine di scoprire la rete di attività commerciali, che possono essere finanziate con azioni illecite costituenti reato.

#### Art. 26<sup>3</sup> ter

Sezione 5) - Investigatore fiscale provinciale. Organizzazione per tipologie di reddito. L'investigatore fiscale organizza la sua attività di accertamento per tipologie di reddito da verificare.

Per cui può realizzare tale finalità o destinando specifici operatori a tali livelli operativi o individuando sistematiche di lavoro diverse, conosciute o impiegate dagli stessi operatori.

Nell'ambito tuttavia dell'ufficio e sezione dell'investigatore fiscale, deve essere prefissa questa articolata organizzazione delle attività di accertamento, secondo le varie tipologie di reddito delle persone fisiche indicate nel TUIR.

#### Art. 26<sup>3</sup> quater

I piani operativi dell'investigatore fiscale. I piani operativi dell'investigatore fiscale sono riferiti ai vari livelli di reddito da accertare, delle imprese provinciali, delle imprese minori e minime, dei lavoratori autonomi provinciali, dei redditi fondiari e di capitale provinciale, dei redditi diversi provinciali e dei redditi da lavoro dipendente, se conosti con redditi di lavoro autonomo di dimensione provinciale.

Per ciascuna categoria di questi redditi l'investigatore fiscale crea un piano di intervento, individuando gli accertamenti nei costi, nei ricavi e negli altri elementi da cui si può individuare il reddito.

Predisporre cioè uno schema generale di intervento, che poi viene completato con l'intervento specifico riferito ad un certo operatore economico, attraverso l'applicazione del criterio generale alle specifiche operazioni concrete da compiere, in relazione allo specifico intervento che tende ad accertare il reddito dello